



Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-01680 DEL SEN. GASPARRI (res. 254 del 17 dicembre 2024)

R I S P O S T A

Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto l'Onorevole interrogante, richiamata la vicenda di una giovane donna in stato di gravidanza la cui prima figlia sarebbe stata data in affidamento ed alla quale sarebbe stata fatta pressione dall'assistente sociale del consultorio che la seguiva affinché optasse per l'interruzione volontaria di una seconda gravidanza, formula quesiti specifici in merito alle iniziative in programma per offrire assistenza alle famiglie più vulnerabili salvaguardando, laddove possibile, l'unità familiare.

Preliminarmente, pare opportuno rappresentare che del caso citato dall'interrogante è stata investita la competente articolazione ministeriale che ha, dunque, provveduto a richiedere dettagliata relazione al Presidente del Tribunale per i minorenni di Bologna, il quale tuttavia ha comunicato di non aver potuto individuare il procedimento giudiziario relativo alla vicenda descritta nell'interrogazione.

Come evidenziato nella sua nota da detto dirigente *“Non vi sono infatti elementi utili a individuare una eventuale iscrizione nei registri di questo Tribunale (numero di R.G.), né riferimenti nominativi delle parti interessate e neppure riferimenti geografici (territorio di residenza, servizi sociali competenti). In assenza di alcun dato significativo, allo stato, non è possibile avviare alcuna ricerca e dunque fornire alcuna*

informazione. Sarà cura di questo Ufficio assicurare pronto riscontro laddove venga trasmessa opportuna integrazione”.

Ciò detto, con riferimento più in generale al tema della tutela del sacrosanto diritto della donna in stato di gravidanza di scegliere liberamente in quale senso determinarsi è noto l’impegno di questo Governo sul fronte della piena attuazione della legge 22 maggio 1978, n. 194, ivi compresa la previsione di cui all’art. 2 che testualmente recita *“I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla stessa legge, assistono la donna in stato di gravidanza: [...omissis...] d) contribuendo a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza”.*

E’ importante infatti approntare una rete di assistenza e di supporto a livello locale che accompagni la donna in questo difficile percorso di autodeterminazione, fornendole tutte le informazioni necessarie affinché la stessa possa davvero scegliere in modo libero e consapevole e sostenendola qualunque scelta ella decida di compiere.

E in questa direzione ci si è mossi con l’inserimento, nel decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con legge 29 aprile 2024, n. 56, dell’art. 44-*quinquies*, con cui si è inteso sostenere la presenza nei consultori familiari anche di gruppi di supporto alla maternità; ciò in piena coerenza, del resto, con il dettato normativo che al citato art. 2 della legge n. 1194/1978 prevede, segnatamente, la possibilità per i consultori di avvalersi di associazioni di volontariato che *"possono anche aiutare la maternità difficile dopo la nascita"*.

Per il resto si evidenzia che la disciplina vigente già tutela adeguatamente il diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psico-fisico, individuando la dichiarazione di adottabilità – preludio all’adozione extra-familiare del minore – come soluzione del tutto estrema.

Invero, l'art. 1 della legge n. 183 del 1984, come novellata dalla legge n. 149/2001, sancisce la preminenza del diritto del minore a vivere e crescere nella sua famiglia di origine quale corollario del principio fondamentale del *superiore interesse del minore*.

Tale diritto viene garantito, oltre che mediante la predisposizione di interventi diretti a rimuovere, ove possibile, situazioni di difficoltà e di disagio familiare, attraverso il diritto all'ascolto, uniformemente ai principi sanciti, sul piano internazionale, dall'art. 12 della Convenzione di New York del 1989 e dagli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 19965 e, in ambito europeo, dalle prescrizioni dell'art. 24, comma 1°, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 20006 e dal Regolamento CE n. 2201/20037.

In conclusione, la normativa vigente preclude pronunce di adottabilità extrafamiliare in assenza di una preventiva e compiuta verifica - da attuarsi anche mediante l'ascolto del minore laddove capace di discernimento - della possibilità di recupero della funzione genitoriale e, grazie al recente intervento normativo attuato da questo Governo, che come detto ha previsto la presenza nei consultori anche di gruppi di supporto alla maternità, adesso garantisce maggiormente il diritto delle donne in stato di gravidanza di effettuare scelte realmente libere e consapevoli.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)